

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

**in**

**CREDEMTEL S.p.A. con Socio unico**

**di**

**TOPKEY S.r.l. con Socio unico**

Redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-ter e 2505  
del codice civile

\*\*\*\*

Approvato dagli Organi Amministrativi  
di Credemtel S.p.A. in data 19 settembre 2014 e di Topkey S.r.l.  
in data 22 settembre 2014

A norma dell'art. 2501-*ter* e 2505 del codice civile l'Amministratore Unico di TOPKEY S.r.l. con Socio unico ("**TOPKEY**" o "**Società Incorporanda**") e il Consiglio di Amministrazione di CREDEMTEL S.p.A. con Socio unico ("**CREDEMTEL**" o "**Società Incorporante**") hanno predisposto il seguente progetto di fusione.

## 1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

### 1.1. Società Incorporanda

- TOPKEY
- Società a responsabilità limitata a Socio unico
- Sede sociale in Torino, Corso Vittorio Emanuele II 169, CAP 10139
- Codice fiscale e nr. iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 05258170017
- Capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 26.000.

### 1.2. Società Incorporante

- Credemtel
- Società per azioni a Socio unico
- Sede sociale in Montecavolo di Quattro Castella (RE), Via P. Togliatti 36/1
- Codice fiscale, P.IVA e nr. iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 01378570350
- Capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 2.840.530
- Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio unico Credito Emiliano S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario "Credito Emiliano-CREDEM".

## 2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

In allegato al presente Progetto di Fusione, sotto la lettera a) viene riportato lo Statuto della **Società Incorporante**, al momento vigente, che non subirà modificazioni per effetto della fusione.

## 3. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

La fusione produrrà effetti ai sensi dell'art. 2504 - *bis* del codice civile a far data dall'iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese, ovvero dalla successiva data indicata nell'atto di fusione.

Ai fini contabili, le operazioni effettuate dalla **Società Incorporanda** saranno imputate al bilancio della **Società Incorporante** a decorrere dal 1° giorno dell'esercizio sociale in corso al tempo in cui l'operazione di fusione avrà i propri effetti ai sensi dell'art. 2504 - *bis* del codice civile. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

## 4. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI O POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non esistono particolari categorie di Soci o possessori di titoli diversi dalle azioni.

## 5. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle Società partecipanti alla fusione.

\* \* \*

Allegati:

A) Statuto della Società Incorporante

Reggio Emilia, li 19 settembre 2014  
Credemtel S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

F.to Adolfo Bizzocchi

Reggio Emilia, li 22 settembre 2014  
Topkey S.r.l.

L'Amministratore Unico

F.to Mario Croci

## **Allegato A) - Statuto Società Incorporante**

**CREDEMTEL - S.p.A.**

**STATUTO SOCIALE**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**ART. 1** - E' costituita una Società per Azioni denominata "CREDEMTEL - S.p.A."

La Società fa parte del Gruppo Bancario Creditizio "Credito Emiliano CREDEM". In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la "capogruppo", nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana in particolare per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza.

**ART. 2** - La società ha sede in Quattro Castella.

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società si intende eletto presso la sede.

**ART. 3** - La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

**TITOLO II**

**SCOPO ED OGGETTO SOCIALE**

**ART. 4** - La società ha per oggetto:

lo studio, la realizzazione, la commercializzazione, la

#p#

fornitura, l'utilizzazione e la manutenzione di procedure e prodotti informatici (software) finalizzati all'acquisizione, al trattamento documentale e alla conservazione dei processi elettronici e telematici dei dati, per conto terzi e presso terzi; la fornitura a terzi di informazioni derivanti dalla realizzazione e gestione di "Banche Dati";

la consulenza per la realizzazione di programmi informatici, di prodotti multimediali, di sistemi di comunicazione elettronici su reti telematiche, internet, intranet ed extranet;

lo studio, la progettazione, la realizzazione, l'integrazione di servizi informatici, anche in outsourcing, per la gestione elettronica dei documenti e dei sistemi di pagamento. A titolo esemplificativo la produzione, gestione e veicolazione di documenti in diversi formati (cartacei, elettronici, grafici); la fornitura di servizi in outsourcing per la gestione della corrispondenza, la predisposizione, la formattazione, la stampa e la spedizione dei documenti anche per canali telematici; la commercializzazione di programmi o prodotti ausiliari relativi alla elaborazione automatica di dati, testi, grafici, voci immagini;

la movimentazione e la gestione degli archivi cartacei,

#p#

consistente, a titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, in redazione di strumenti di corredo archivistici; sanificazione, ricondizionatura, riordino, classificazione, indicizzazione e riproduzione ottica di documenti; gestione di archivi correnti di deposito e storici, in outsourcing; l'organizzazione d'incontri, seminari, congressi sugli argomenti di cui all'oggetto sociale e per qualsiasi tipo di organizzazione, società od ente.

Nella gamma dei servizi offerti è compresa ogni altra attività, anche di consulenza, relativa all'organizzazione ed all'automazione del lavoro di ufficio e all'applicazione dell'informatica e della telematica ai processi aziendali (workflow), nonché la formazione del personale richiesta da dette attività e la ricerca sui sistemi informativi e le loro applicazioni.

La società potrà inoltre svolgere attività di prestazione di servizi di natura contabile, amministrativa e fiscale purché non in contrasto con le norme di legge. La commercializzazione di hardware è consentita allorché l'acquisto avvenga in esecuzione di specifici mandati da parte della clientela.

La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed

#p#

immobiliari strettamente necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale; prestare avalli, fidejussioni e garanzie anche reali a fronte di obbligazioni di terzi, purchè finalizzate alla gestione aziendale.

La società può infine assumere partecipazioni, anche di maggioranza, in società italiane aventi per oggetto attività strettamente connesse allo scopo sociale (società di EAD - elaborazione automatica dati) alle seguenti condizioni:

a) le iniziative andranno sottoposte al preventivo esame della Banca d'Italia a cura dell'Azienda di credito che assuma la veste di "capofila" della società;

b) il complesso delle partecipazioni detenute dalla società non dovrà eccedere, al valore di bilancio, il 25% dei propri mezzi patrimoniali;

c) agli organismi di EAD partecipati non sarà statutariamente consentito di acquisire partecipazioni se non nei limiti stabiliti per le società controllate direttamente da aziende di credito. Dovrà essere assicurato agli organi di controllo della società, delle istituzioni creditizie a questa partecipanti ed alla Banca d'Italia la possibilità di verificare le procedure tecnico-amministrative per il trattamento dei dati e di acquisire ogni notizia ed

#p#

informazione utile per lo svolgimento dell'attività di controllo nei confronti delle società partecipate.

### **TITOLO III**

#### **CAPITALE SOCIALE - AZIONI**

**ART. 5** - Il capitale sociale è di Euro 2.840.530,00 (duemilioniottocentoquarantamilacinquecentotrenta virgola zero zero) suddiviso in n. 5.500 (cinquemilacinquecento) azioni da Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei) cadauna.

**ART. 6** - Le azioni sono nominative.

Il trasferimento delle azioni è regolato dalla legge.

I soci hanno diritto di prelazione nel caso di alienazione delle azioni e dei diritti di opzione spettanti in caso di aumento del capitale.

**ART. 7** - Il socio che intenda alienare in tutto o in parte per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, la propria quota o i diritti di opzione dovrà darne avviso, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'indicazione del prezzo e le altre condizioni di trasferimento, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra offrirà, sempre con raccomandata con ricevuta di ritorno, le

#p#



azioni o i diritti, a parità di condizioni, agli altri soci in proporzione all'ammontare della quota da ciascuno posseduta, con avvertenza che, ove un socio non intenda esercitare la prelazione, la partecipazione spettantegli si accrescerà a favore di coloro che intendano valersene, sempre proporzionalmente tra loro.

La prelazione dovrà essere esercitata, sempre a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta di cui al secondo comma.

**ART. 8** - I soci hanno il diritto di recedere nei soli casi previsti da disposizioni inderogabili di legge. Ogni facoltà di recesso derivante da disposizioni di legge derogabili deve intendersi espressamente esclusa.

**ART. 9** - I versamenti dovuti dai soci sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi reputati convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse legale ai sensi di legge.

#### **TITOLO IV**

#### **ASSEMBLEA**

#p#

**ART. 10** - L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

**ART. 11** - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e si riuniscono presso la sede sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia, mediante avviso da inviarsi a soci a mezzo lettera raccomandata, o telegramma, o telefax, o e-mail, ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge.

**ART. 12** - Ogni azione dà diritto ad un voto.

**ART. 13** - Il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati a norma di legge.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, condizione che tutti i

#p#

partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonchè potere visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni, l'assemblea s'intende riunita nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del Verbale della riunione.

Possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale, o presso banche e gli Enti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione, almeno due giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea. Le azioni così depositate non potranno essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega; accertare se l'assemblea è legalmente costituita ed in numero legale per deliberare; dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare.

**ART. 14** - Per la regolarità di costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge.

[#p#](#)

Quando per la validità delle deliberazioni la legge ritiene sufficiente la maggioranza assoluta dei voti, essa viene calcolata senza che si tenga conto delle astensioni.

Le nomine alle cariche sociali si fanno per acclamazione od a maggioranza relativa ai sensi di legge.

**ART. 15** - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata dal Consiglio stesso, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente.

**ART. 16** - Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

Le copie e gli estratti dei verbali, se non redatti da Notaio e ove legalmente possibili, saranno accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal solo Presidente.

## **TITOLO V**

### **AMMINISTRAZIONE**

**ART. 17** - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, anche non

#p#

soci, secondo quanto deliberato dall'assemblea.

**ART. 18** - Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea, che in tale sede si pronuncia anche in merito all'eventuale rimozione del divieto di cui all'art.2390 c.c.

Essi durano in carica non più di tre esercizi e sono rinnovabili, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori sono tenuti a dare attuazione alle disposizioni emanate dalla Capogruppo del "Gruppo Bancario Credito Emiliano - CREDEM" in esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza. A tal fine forniscono alla "Capogruppo" ogni dato ed informazione rilevante e la necessaria collaborazione per il rispetto di tali istruzioni.

**ART. 19** - Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente; può eleggere anche un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento, nonché un Segretario, anche estraneo.

**ART. 20** - Le riunioni del Consiglio possono aver luogo sia

#p#

presso la sede della Società sia altrove, purchè in Italia.

Il Presidente, o chi lo sostituisce, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

La convocazione è comunicata ai Consiglieri ed ai Sindaci con avviso da spedirsi a mezzo lettera raccomandata, o telegramma, o telefax, o e-mail, ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, con telegramma, o telefax, o e-mail da inviarsi almeno un giorno prima.

**ART. 21** - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza assoluta di voti dei votanti, con esclusione dal computo degli astenuti: nel caso di parità prevale, se espresso, il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio potranno essere tenute per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione

#p#

che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché potere visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni, il Consiglio di Amministrazione s'intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente. Nello stesso luogo deve esser presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del Verbale della riunione.

Le copie e gli estratti dei verbali, se non redatti da Notaio e ove legalmente possibile, saranno accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal solo Presidente.

**ART. 22** - Ai membri del Consiglio spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, vice presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

**ART. 23** - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza

#p#

eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

1. la delibera di fusione e/o scissione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
2. l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
3. la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
4. l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
5. il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

## **TITOLO VI**

### **FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE - DELEGA**

**ART. 24** - La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione per firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni, ad eccezione dei casi in cui si sia deliberato diversamente.

La rappresentanza spetta anche al Vice Presidente del

#p#



Consiglio di Amministrazione, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza e impedimento del Presidente; all'Amministratore Delegato quando viene nominato ed ai Consiglieri ai quali venga attribuita dal Consiglio di Amministrazione per specifiche operazioni.

**ART. 25** - Il Consiglio può nominare fra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati o un Comitato Esecutivo o conferire incarichi speciali a singoli amministratori.

Il Consiglio può nominare Direttori, Procuratori, mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti, stabilendo i poteri ed i compiti loro affidati, conferendo loro facoltà di firma e determinandone i compensi.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Gli organi delegati riferiscono sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno entro il termine massimo fissato dalla legge.

## **TITOLO VII**

### **COLLEGIO SINDACALE**

#p#

**ART. 26** - Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali sono nominati ed esercitano le loro mansioni ai sensi di legge.

Il collegio sindacale, esercita il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 bis e ter, fatti salvi i casi in cui l'Assemblea dei soci proceda alla specifica nomina della società di revisione per l'adempimento del controllo contabile. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti prescritti dalla legge.

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi

#p#

telematici, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente statuto.

## **TITOLO VIII**

### **BILANCIO ED UTILI**

**ART. 27** - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

**ART. 28** - Gli utili di esercizio dopo l'accantonamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale (fino a quando essa non abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale), vengono attribuiti a remunerazione del capitale e/o ad ulteriore riserva, nella misura e con le modalità che saranno determinate dall'assemblea.

**ART. 29** - Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione e a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dall'assemblea.

**ART. 30** - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili vanno prescritti a favore della Società ed accantonati a riserva.

## **TITOLO IX**

### **SCIoglimento**

**ART. 31** - In ogni caso di scioglimento della Società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina

#p#

uno o più Liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

#### TITOLO X

#### RINVIO

**ART. 32** - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto

si fa rinvio alle norme di legge.

**Statuto aggiornato con la modifica introdotta dal verbale di**

**assemblea del 9 novembre 2009.**

IL NOTAIO INCARICATO

DOTT. GIAN MARCO BERTACCHINI